Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 30 marzo 1963** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010** -
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 febbraio 1963, n. 316.

Contributo straordinario a favore dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (Is.M.E.O.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 70.000.000 a favore dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (Is.M.E.O.).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette derivanti dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1961-62 (legge 16 agosto 1962, n. 1292).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 6 febbraio 1963, n. 317.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e l'Argentina concluso a Buenos Aires il 12 aprile 1961.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e l'Argentina concluso a Buenos Aires il 12 aprile 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — LA MALFA — TRABUCCHI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Accordo culturale fra l'Italia e l'Argentina
(Buenos Aires, 12 aprile 1961)

ACCORDO CULTURALE

FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

Il *Presidente della Repubblica Italiana* e il *Presidente della Repubblica Argentina*

consci della stretta amicizia che lega i loro due popoli e della comunità di tradizioni su cui si basa la vita culturale di essi,

animati dal desiderio di rendere ancora più intense e feconde le relazioni letterarie, artistiche, scientifiche e tecniche già esistenti fra i due Paesi,

hanno deciso di concludere a tale scopo un Accordo ed hanno nominato come loro Plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana

S. E. l'On. Mario MARTINELLI, Ministro del commercio con l'estero

Il Presidente della Repubblica Argentina

S. E. il dott. Diógenes TABOADA, Ministro degli affari esteri e del culto

i quali dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma hanno convenuto su quanto segue:

Articolo 1

Ciascuna delle Alte Parti contraenti accorderà ogni facilitazione alla creazione, al funzionamento o allo sviluppo nel proprio territorio di istituzioni culturali dell'altra Parte, autorizzate dai rispettivi Governi, e la cui attività sia diretta all'attuazione dei fini generali del presente Accordo per mezzo di corsi regolari di insegnamento, conferenze, concerti, manifestazioni di arte, servizi di biblioteca, filmoteca, e permetterà che persone fisiche o giuridiche le sovvengano con mezzi finanziari o di altra natura. Il termine « istituzioni culturali » comprende le scuole, le biglioteche, gli istituti ed i centri di cultura, nonchè gli altri enti destinati in genere ai fini del presente Accordo.

Articolo 2

I suoli, gli edifici o parte di edifici di proprietà delle istituzioni culturali di ciascuna delle Alte Parti contraenti o dello Stato cui le istituzioni appartengono sono esentati nel territorio dell'altra dalle imposte dirette erariali e locali che colpiscono detti immobili ed i loro redditi, a condizione che gli immobili stessi siano adibiti agli scopi istituzionali di cui all'articolo 1.

Il trasferimento dei diritti di proprietà degli immobili destinati ad istituti culturali è esente dalle imposte e tasse imputabili agli istituti stessi.

Le Alte Parti contraenti favoriranno inoltre reciprocamente le esenzioni dai diritti doganali per l'importazione di oggetti di arredamento, di materiale didattico, di studio o scientifico e di ogni altro materiale richiesto per la costituzione e il funzionamento delle istituzioni culturali di cui all'articolo 1, ivi compresi i libri, le riviste, i giornali, le pubblicazioni periodiche, la musica stampata, le riproduzioni artistiche, i dischi e i nastri magnetici nella misura in cui non costituiscano oggetti di lusso. Per i film didattici, di informazione e di documentazione verrà agevolata l'importazione in franchigia con l'obbligo della riesportazione.

Articolo 3

Ciascuna delle Alte Parti contraenti favorirà presso le Università gli altri Istituti superiori e gli Istituti di istruzione media siti nel proprio territorio la creazione di insegnamenti ufficiali, lettorati e corsi liberi di lingua, letteratura, storia e arte dell'altro Paese.

Il Governo italiano si impegna a raccomandare che nell'insegnamento relativo alle cattedre di Lingua e Letteratura spagnola esistenti in Italia sia dato trattamento speciale alla letteratura argentina e alle relative particolarità linguistiche.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a favorire lo sviluppo dello studio delle lingue spagnola e italiana nell'istruzione secondaria dei rispettivi Paesi. A tal fine il Governo argentino studierà la possibilità di estendere l'insegnamento della lingua italiana al ciclo basico, in corrispondenza a quanto previsto nell'ordinamento scolastico italiano per l'insegnamento della lingua spagnola nelle scuole secondarie.

Articolo 4

Le Alte Parti contraenti si impegnano ad esaminare, in vista della sua regolamentazione, di comune accordo, e nello spirito delle rispettive legislazioni, il riconoscimento reciproco dei titoli di studio secondari di

ogni ordine e grado previsti dai rispettivi ordinamenti scolastici, come già viene praticato per i diplomi di baccellierato argentino e quelli equipollenti italiani; e ciò anche ai fini del proseguimento degli studi in ciascuno dei due Paesi e dell'ammissione alle Università e agli altri Istituti di istruzione superiore. Si impegnano inoltre a riconoscere i certificati di studi parziali svoltisi in uno dei due Paesi ai fini del loro proseguimento nell'altro.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impegna a promuovere, in armonia con la propria legislazione, il riconoscimento dei titoli conseguiti al compimento di studi regolari presso Università ed Istituti superiori dell'altro Paese.

Le Alte Parti contraenti si adopereranno inoltre affinchè le Università di ciascuno dei due Paesi riconoscano gli studi parziali compiuti nell'altro Paese, ed i relativi esami, ai fini del loro proseguimento.

Articolo 5

Le Alte Parti contraenti si impegnano a riconoscere a tutti gli effetti i titoli di studio rilasciati dagli Enti scolastici legalmente riconosciuti da una delle Parti stesse e funzionanti nel territorio dell'altra, semprechè i programmi e i piani di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese dove si richiede il riconoscimento.

Articolo 6

Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impegna ad agevolare nell'ambito, della propria legislazione, l'istituzione e il funzionamento di corsi speciali resi necessari da esigenze migratorie e di altro genere.

Articolo 7

Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impegna a favorire i contatti diretti fra le Università e gli altri organismi di cultura umanistica, scientifica e artistica dei due Paesi, mediante:

a) scambi di professori, di conferenzieri, di studiosi e di studenti;

b) scambi di borsisti;

c) scambi di pubblicazioni ufficiali e provenienti da università, accademie, biblioteche, società scientifiche e istituzioni culturali in genere.

Sarà inoltre favorita la costituzione e lo sviluppo di istituzioni e fondazioni che abbiano per fine la creazione e l'amministrazione di borse di studio e di specializzazione destinati a cittadini italiani e argentini.

Articolo 8

Le Alte Parti contraenti favoriranno la miglior conoscenza delle rispettive culture per mezzo:

a) della diffusione di libri e pubblicazioni periodiche in lingua originale o in traduzione, nonchè di dischi, nastri sonori e microfilm a carattere culturale, artistico, scientifico e tecnico;

b) di mostre del libro;

c) di mostre d'arte, d'arte applicata e di artigianato;

d) di esposizioni scientifiche e tecniche;

e) di manifestazioni teatrali e musicali;

f) di trasmissioni radiofoniche e televisive, sempre nel campo della cultura, dell'arte, della scienza, della tecnica;

g) di scambi di film didattici, di informazione e di documentazione, nonchè di organizzazione periodica di « settimane del film » e di prime visioni di film destinati alla divulgazione dei risultati conseguiti dall'arte cinematografica dei due Paesi. Sarà particolarmente incoraggiata la collaborazione cinematografica italo-argentina.

Agli scopi delle manifestazioni di cui sopra, le Alte Parti contraenti si concederanno reciprocamente ogni possibile facilitazione.

Articolo 9

Ciascuna delle Alte Parti contraenti incoraggerà la organizzazione di manifestazioni ed incontri fra sportivi italiani e argentini e la partecipazione degli stessi a corsi, manifestazioni ed incontri a carattere internazionale che si svolgano nel territorio dell'altra Parte contraente.

Articolo 10

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo nonchè della formulazione di ogni proposta destinata ad adeguarlo all'ulteriore sviluppo delle relazioni culturali dei due Paesi, sarà costituita una Commissione mista italo-argentina, composta di due sezioni, con sede rispettivamente a Roma e a Buenos Aires, e presieduta da un italiano e da un argentino.

La Commissione si riunirà almeno una volta l'anno e potrà essere assistita da esperti a titolo di consultori tecnici.

Uno dei primi compiti della Commissione mista sarà quello di studiare le questioni connesse con l'articolo 4 del presente Accordo in vista della loro sollecita applicazione.

Articolo 11

Il presente Accordo è concluso senza limiti di tempo e resterà in vigore fino a che sia denunziato da una delle Alte Parti contraenti.

In tal caso, l'Accordo cesserà di avere vigore sei mesi dopo la notifica della denuncia.

Articolo 12

Il presente Accordo sarà ratificato nel più breve tempo possibile ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo a Roma.

In fede di che i Plenipotenziari sopra nominati firmano il presente Accordo in quattro esemplari, due in lingua italiana e due in lingua spagnola, ugualmente validi, nella città di Buenos Aires, capitale della Repubblica Argentina, addì dodici del mese di aprile millenovecentosessantuno.

Per il Governo italiano
MARIO MARTINELLI
Ministro del commercio con l'estero

Per il Governo argentino
DIÓGENES TABOADA
Ministro degli affari esteri e culto

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 318.

Integrazioni agli stanziamenti previsti dall'art. 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In aggiunta agli stanziamenti annuali previsti dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, recante modifiche ed integrazioni alla legge 17 luglio 1954, numero 522, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, è autorizzata la spesa di 24 miliardi di lire da iscriversi negli stati di previsione del Ministero della marina mercantile per gli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1965-66 secondo la ripartizione seguente:

lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1962-63;
lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1963-64;
lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1964-65;
lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1965-66.

Art. 2.

Nei limiti degli stanziamenti e di impegno di cui all'articolo 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, ed all'articolo 1 della presente legge il Ministro per la marina mercantile è autorizzato ad assumere nell'esercizio finanziario 1964-65 impegni per contributi previsti dalla legge 31 marzo 1961, n. 301, relativi a navi i cui contratti di costruzione siano stati firmati entro il 30 giugno 1964 o a navi da costruirsi in proprio per le quali le domande di ammissione ai benefici della citata legge siano state presentate entro il termine suddetto.

Per i lavori diversi dalla costruzione di cui agli articoli 5, 6 e 7 della menzionata legge, l'autorizzazione di cui al comma precedente è limitata ai lavori iniziati anteriormente al 1° luglio 1964.

Art. 3.

All'onere di 6 miliardi di lire derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-1963, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — MACRELLI — LA MALFA — TREMELLONI — BO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 25 febbraio 1963, n. 319.

Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, modificato dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, è sostituito dal seguente:

« A coloro che rimpatriano dopo il 30 giugno 1962 è consentita, per la durata di giorni quindici e in attesa della corresponsione del premio di primo stabilimento, una sosta in apposito centro di smistamento. In esso detti rimpatriati beneficieranno dell'alloggio e del vitto confezionato, in sostituzione della razione-viveri in contanti e del sussidio giornaliero previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ».

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1962, la misura del premio di primo stabilimento, spettante ai sensi del primo comma dell'articolo 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, ai ricoverati nei centri di raccolta nonchè ai sensi dell'articolo 1 della presente legge ai ricoverati nel centro di smistamento, è stabilita in lire 200.000 per il capo famiglia e in lire 150.000 per ciascun componente a carico.

Art. 3.

Le provvidenze spettanti ai profughi e ai rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, ai sensi delle leggi 4 marzo 1952, n. 137; 17 luglio 1954, n. 594; 27 febbraio 1958, n. 130; 27 febbraio 1958, n. 173; 14 ottobre 1960, n. 1219; 25 ottobre 1960, n. 1306, e 10 febbraio 1961, n. 80, nonchè quelle previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge sono estese ai connazionali residenti in Algeria, costretti a fare ritorno in Italia in conseguenza della situazione determinatasi nel detto Paese e forniti di apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare italiana.

Le stesse provvidenze saranno estese ai connazionali residenti in altri Paesi del continente africano, costretti a rimpatriare in conseguenza di situazioni generali di carattere eccezionale che potranno determinarsi nei Paesi di provenienza semprechè forniti di analoga attestazione consolare.

L'esistenza dello stato di necessità nel quale verranno a trovarsi in ciascun Paese i connazionali di cui al comma precedente sarà dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, prevista per l'esercizio 1962-63 in lire 800.000.000

si provvede con riduzione del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — TREMELLONI — LA MALFA — PICCIONI — SULLO — BERTINELLI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

LEGGE 2 marzo 1963, n. 320.

Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sezioni specializzate - Competenza

Le Sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie in materia di contratti agrari, attualmente costituite presso i Tribunali e le Corti d'appello, sono soppresse.

La competenza alle stesse attribuita dalle norme in vigore è devoluta a sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti, costituite a sensi della presente legge.

Art. 2.

Composizione delle Sezioni

La Sezione è costituita dai magistrati ad essa annualmente attribuiti in base alle norme sull'ordinamento giudiziario, nonchè dagli esperti nominati a sensi della presente legge.

Ove le esigenze di servizio lo richiedono, possono essere istituite, presso i singoli Uffici giudiziari, più sezioni specializzate.

Il Collegio giudicante è composto dal numero di magistrati fissato dalle norme in vigore, nonchè da due esperti.

Art. 3.

Nomina degli esperti

Gli esperti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, o, per delega, dal presidente della Corte d'appello.

Essi sono prescelti tra gli iscritti negli Albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari e dei geometri; per le Sezioni d'appello la scelta avviene tra i dottori in scienze agrarie.

A tale effetto è istituito presso ogni Corte d'appello un albo speciale, ripartito in elenchi provinciali, contenenti ciascuno un numero di esperti in ragione di otto per ogni Sezione specializzata. Gli esperti medesimi devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, età non inferiore agli anni 25, iscrizione negli albi professionali da almeno tre anni, condotta incensurata.

Gli stessi, agli effetti dell'iscrizione nell'albo, vengono indicati dai capi degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i Consigli degli ordini e Collegi provinciali competenti.

Per la nomina degli esperti da assegnare alla Sezione d'appello è istituito un distinto elenco, comprendente i dottori in scienze agrarie inseriti negli elenchi speciali di cui al terzo comma, con esclusione di quelli chiamati a far parte delle Sezioni di tribunale.

Ad ogni Sezione vengono assegnati, mediante sorteggio fra gli iscritti in ciascuno degli elenchi predetti, due esperti effettivi e due supplenti.

Art. 4.

Durata in carica degli esperti

Gli esperti durano in carica due anni; essi possono venir riconfermati.

Ove, nel corso del biennio, taluno degli esperti venga per qualsiasi causa a mancare, si provvede alla sua sostituzione, con le stesse norme dettate dall'articolo precedente; il sostituto rimane in carica sino alla scadenza del biennio in corso.

Art. 5.

Norme di procedura

La domanda per la decisione delle controversie richiamate all'articolo 1 si propone nei modi previsti dagli articoli 163 e seguenti del Codice di procedura civile. La trattazione della causa, innanzi le Sezioni specializzate previste dalla presente legge, si svolge secondo le norme dettate dagli articoli 429 e seguenti del Codice stesso, in quanto applicabili.

Art. 6.

Norme processuali transitorie

I procedimenti di cui al precedente articolo 1, pendenti alla data del 20 dicembre 1962 innanzi alle Sezioni specializzate, o iniziati o riassunti successivamente a tale data, anche innanzi al giudice ordinario sono sospesi di diritto, e devono venir riassunti, rispettivamente dinanzi alle Sezioni specializzate del Tribunale e della Corte d'appello previste dalla presente legge, entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore, a cura della parte più diligente.

Il corso dei termini di decadenza per l'esercizio delle azioni relative alle controversie indicate all'articolo 1 e degli altri termini relativi alle controversie stesse, scadenti nel periodo compreso tra il 21 dicembre 1962 ed il compimento del termine stabilito nel comma precedente, è sospeso durante il periodo predetto.

Art. 7.

Tentativo di conciliazione

Nell'udienza di prima trattazione deve venire esperito il tentativo di conciliazione; a tale scopo può anche essere disposto il differimento della trattazione stessa.

Art. 8.

Indennità agli esperti

Agli esperti è dovuta, per ogni udienza l'indennità di lire 3.000. Per le missioni è dovuta una indennità di misura pari a quella prevista per gli impiegati civili dello Stato aventi qualifica di direttore di divisione.

Art. 9.

Benefici fiscali

Rimangono conservati, per i giudizi innanzi alle Sezioni istituite con la presente legge, i benefici fiscali e di diversa natura previsti dalle leggi vigenti per le procedure innanzi alle soppresse Sezioni specializzate agrarie.

Art. 10.

Onere finanziario

Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono imputate, per l'esercizio 1962-63, ai capitoli n. 21 e n. 26 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Art. 11.

Determinazione delle tabelle dei canoni di affitto

In deroga al termine di cui all'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567 per le annate agrarie 1963-64 e 1964-65 le Commissioni tecniche provinciali determineranno le tabelle dei canoni di affitto entro il 30 aprile 1963.

Art. 12.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — RUMOR — BOSCO — TREMELLONI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 2 marzo 1963, n. 321.

Riapertura del termine di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 230, concernente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine per l'emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, numero 230, per l'adeguamento della disciplina dei contratti di lavoro dei lavoratori assunti a termine dalle Amministrazioni statali e dalle Aziende autonome dello Stato alle disposizioni della legge predetta, è riaperto fino a 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — BERTINELLI — BOSCO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 5 marzo 1963, n. 322.

Norme transitorie in tema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e di accertamento dei contributi unificati in agricoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle Provincie in cui, alla data del 25 giugno 1962, era in vigore il sistema di accertamento dei contributi agricoli unificati basato sull'impiego medio presunto di manodopera per ettaro-coltura, gli elenchi nominativi dei lavoratori in vigore alla suddetta data del 25 giugno 1962 costituiscono, sino alla fine dell'annata agraria 1964-65 e salva nuova diversa disciplina legislativa della materia, titolo valido per il conseguimento da parte dei lavoratori, alle prestazioni.

Sino alla stessa data rimangono altresì valide le attribuzioni di giornate effettuate per le singole categorie di lavoratori per l'annata agraria 1960-61, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 24 settembre 1940, numero 1949.

Per le nuove iscrizioni provvede il Servizio contributi agricoli unificati a seguito di domanda del lavoratore.

Per le cancellazioni, provvede d'ufficio il Servizio contributi agricoli unificati quando accerti che l'interessato ha perduto il titolo alla iscrizione in elenco, sentite le Commissioni comunali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

Per le variazioni previste dai due commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, riguardanti la pubblicazione degli elenchi e la impugnativa delle loro risultanze.

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo non si applicano nei confronti dei lavoratori a rapporto fisso e dei mezzadri e coloni parziari.

Art. 2.

Nelle Provincie in cui, antecedentemente alla data del 26 giugno 1962, era in vigore il sistema di accertamento dell'impiego medio presunto di manodopera per

ettaro-coltura, i datori di lavoro dell'agricoltura sono tenuti, per ciascuna delle annate agrarie 1961-62, 1962-1963 e 1963-64, a corrispondere, a titolo di acconto, un contributo pari all'80 per cento dell'importo dei contributi accertati per gli stessi terreni, nell'annata agraria 1960-61, salvo conguaglio attivo o passivo con le somme che risulteranno dovute in base all'impiego di manodopera accertato in ciascun anno per gli stessi terreni.

Art. 3.

I contributi agricoli unificati dovuti per i salariati fissi e per i coloni e mezzadri restano determinati in quote capitarie annue ragguagliate a 300 giornate per i salariati fissi ed a 240 giornate per ogni componente il nucleo mezzadrile e colonico stabilmente addetto alla lavorazione del fondo.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1963, è abolita l'addizionale per spese di accertamento dei contributi agricoli unificati prevista dall'articolo 9 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

A decorrere dalla stessa data, alle spese per l'accertamento dei contributi e dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali, si fa fronte con un contributo delle gestioni previdenziali interessate, da stabilirsi annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — BERTINELLI — RUMOR — TREMELLONI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 5 marzo 1963, n. 323.

Istituzione di un posto di ispettore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito un posto di ispettore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia — Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena — per la vigilanza sul servizio di assistenza religiosa in detti istituti. Conseguentemente la tabella organica dei cappellani aggregati, approvata con regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e sucessivamente modificata con legge 14 giugno 1928, n. 1384, viene aumentata di una unità.

Art. 2.

Alla nomina del cappellano ispettore provvede il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 3.

Al cappellano ispettore è attribuito un assegno annuo lordo di lire 600.000. Tale assegno, se il cappellano ispettore non percepisce altri assegni fissi a carico dello Stato, è aumentato a lire 1.200.000 annue lorde.

Al cappellano ispettore durante il periodo di missione, competono, in ogni caso, gli emolumenti spettanti agli impiegati statali con coefficiente di stipendio 402.

Art. 4.

All'onere di cui al precedente articolo 3 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 75 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1962-63 e di quello corrispondente per l'esercizio successivo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — BOSCO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1963, n. 324.

Ripartizione di venti posti di professore universitario di ruolo, istituiti con la legge 2 marzo 1963, n. 166.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 2 marzo 1963, n. 166, e, in particolare, l'art. 1 col quale sono stati istituiti, fra l'altro, venti nuovi posti di professore di ruolo dall'anno accademico 1962-63, da ripartire fra le Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, secondo le modalità stabilite nei commi secondo, terzo e quinto dell'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073;

Tenuto conto dei posti di ruolo già esistenti presso le Facoltà universitarie e delle esigenze che si prospettano per i singoli corsi di laurea relativamente agli insegnamenti e allo sviluppo della ricerca scientifica;

Ravvisata la necessità che le Facoltà universitarie siano messe in grado di procedere, ove lo ritengano, alla richiesta di apertura dei concorsi per i posti anzidetti, entro il nuovo termine del 31 marzo 1963 stabilito nell'ultimo comma dell'art. 1 della citata legge 2 marzo 1963, n. 166;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

I venti posti di professore universitario di ruolo istituiti dall'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 166, dallo

anno accademico 1962-63, sono ripartiti fra le Facoltà di cui appresso per i corsi di laurea rispettivamente indicati:

	Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA	
Facoltà di Medicina e chirurgia: per il corso di laurea	1
UNIVERSITÀ DI CATANIA	
Facoltà di Medicina e chirurgia: per il corso di laurea	1
UNIVERSITÀ DI FERRARA	
Facoltà di Medicina e chirurgia: per il corso di laurea	1
UNIVERSITÀ DI FIRENZE	
Facoltà di Medicina e chirurgia: per il corso di laurea	1
UNIVERSITÀ DI MESSINA	
Facoltà di Lettere e filosofia: Per il corso di laurea in Filosofia	1
UNIVERSITÀ DI MILANO	
Facoltà di Agraria: per il corso di laurea	1
UNIVERSITÀ DI MODENA	
Facoltà di Medicina e chirurgia: per il corso di laurea	1
UNIVERSITÀ DI PADOVA	
Facoltà di Scienze politiche: per il corso di laurea	1
Facoltà di Ingegneria: per il biennio propedeutico	1
UNIVERSITÀ DI PALERMO	
Facoltà di Lettere e filosofia: per il corso di laurea in Lettere	1
UNIVERSITÀ DI PERUGIA	
Facoltà di Lettere e filosofia: per il corso di laurea in Lettere	1
UNIVERSITÀ DI ROMA	
Facoltà di Scienze politiche: per il corso di laurea	1
Facoltà di Medicina e chirurgia: per il corso di laurea	2
UNIVERSITÀ DI SASSARI	
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali: per il corso di laurea in Scienze biologiche	1
UNIVERSITÀ DI TORINO	
Facoltà di Medicina e chirurgia: per il corso di laurea	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali: per il corso di laurea in Chimica	1
UNIVERSITÀ DI TRIESTE	
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali: per il corso di laurea in Scienze naturali	1
SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA	
per la classe di Lettere e filosofia	1
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA E COMMERCIO E DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE DI VENEZIA	
Facoltà di Economia e commercio per il corso di laurea	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale della leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1963.

Sostituzione di componenti in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1957, n. 33;

Visti i propri decreti in data 10 e 27 gennaio 1961, concernenti la nomina di componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dai quali risulta che sono stati chiamati a far parte del Consiglio medesimo l'on. prof. Enrico Parri, il dott. Claudio Cruciani, nonchè gli ingegneri Stefano Brun ed Enrico Mattei;

Considerato che in data 26 ottobre e 26 novembre 1962 hanno, rispettivamente, rassegnato le dimissioni il prof. Parri e il dott. Cruciani;

Considerato altresì che recentemente sono deceduti i predetti ingegneri Brun e Mattei;

Visto il fonogramma n. 87151/1/484 in data 7 dicembre 1962, col quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale comunica che, in sostituzione del professore Parri e del dott. Cruciani, la Confederazione italiana sindacati lavoratori ha designato il prof. Vincenzo Saba ed il cav. uff. Amleto Barni, in rappresentanza, rispettivamente, dei lavoratori dell'agricoltura e di quelli del settore assicurativo;

Vista la lettera n. 10115 del 27 dicembre 1962, con la quale il Ministero dell'industria e del commercio comunica che, in sostituzione dell'ing. Brun, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria e agricoltura ha designato l'ing. Eugenio Radice Fossati;

Vista la nomina del dott. Eugenio Cefis, effettuata ai sensi dell'articolo 2, lett. *g*), n. 3, della legge citata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Vincenzo Saba e il cav. uff. Amleto Barni sono nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza, rispettivamente, dei lavoratori dell'agricoltura e di quelli del settore assicurativo.

E' altresì nominato l'ing. Eugenio Radice Fossati, designato dall'Unione delle camere di commercio, industria e agricoltura.

Art. 2.

Fa parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il dott. Eugenio Cefis, nominato ai sensi dell'art. 2, lett. *g*), n. 3 della legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1963
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 102

(1842)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 1962.

Nomina di un membro della Commissione nazionale del libro, in rappresentanza dell'Associazione italiana editori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 25 luglio 1961, con il quale è stata rinnovata la composizione della Commissione nazionale del libro per il biennio 1961-63;
Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Mario Pozzi dimessosi dalla Presidenza dell'Associazione italiana editori;
Vista la designazione dell'Associazione italiana editori;

Decreta:

E' chiamato a far parte della Commissione nazionale del libro per il biennio 1961-63 il gr. uff. Severino Pagani in rappresentanza dell'Associazione italiana editori.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1962

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DELLE FAVE

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1963
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 30

(1843)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1962.

Trasferimento parziale dell'abitato della frazione Ciano del comune di Gerocarne, in provincia di Catanzaro, a cura e spese dello Stato, ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;
Ritenuta la necessità di provvedere al trasferimento parziale dell'abitato della frazione Ciano del comune di Gerocarne, in provincia di Catanzaro;
Visto il parere n. 53 del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Catanzaro, emesso nell'adunanza del 19 gennaio 1962;

Decreta:

L'abitato della frazione Ciano del comune di Gerocarne, in provincia di Catanzaro, è da trasferire a cura e spese dello Stato, a termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8, limitatamente alla zona indicata in tinta rosa pallida nell'annessa planimetria in data 14 marzo 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 settembre 1962

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1963
Registro n. 5, foglio n. 283

(1751)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1963.

Modifica alla tabella « A Import ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 3 dicembre 1962, n. 308, concernente la tabella « A Import »;
Considerato che, in conformità a quanto stabilito dalla regola generale 3 *b* per l'interpretazione della tariffa doganale, nel testo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, e nel testo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, i miscugli di farine con zucchero vanno classificati secondo la materia che conferisce loro il carattere essenziale;

Decreta:

Art. 1.

Dalla tabella « A Import », annessa al decreto ministeriale 31 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

ciale della Repubblica Italiana del 3 dicembre 1962, n. 308, viene depennata la seguente voce doganale:

ex 19.02 A III b - Miscele di farine di qualsiasi tipo e zucchero.

Art. 2.

In calce alla tabella « A Import » citata nell'art. 1 viene apposta la seguente nota esplicativa: « I miscugli che non costituiscono una preparazione alimentare prevista alla voce doganale 19.02, ma una semplice miscela di farina e zucchero, sono considerati, agli effetti della applicazione della presente tabella, secondo la materia che conferisce loro il carattere essenziale ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 13 marzo 1963

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(2157)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1963.
Classificazione tra le comunali di una strada di bonifica in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 15 maggio 1962, n. 12, con la quale il comune di Amatrice (Rieti) ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada di bonifica « Patarico-Domo »;

Visto il voto n. 361 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 12 febbraio 1963, con il quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

La strada di bonifica denominata « Patarico-Domo » costruita dalla Amministrazione provinciale di Rieti della lunghezza complessiva di km. 2+039 è classificata comunale ed inclusa nell'elenco del comune di Amatrice (Rieti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1963

Il Ministro: SULLO

(1847)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2 della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 marzo 1963, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Sgueglia Alfredo, residente nel comune di Roma, dal 2 aprile 1963;

Iaffei Filippo, residente nel comune di Somma Lombardo, distretto notarile di Milano, dal 5 aprile 1963;

Sculco Pasquale, residente nel comune di Strongoli, distretto notarile di Catanzaro, dal 6 aprile 1963;

Fiorentini Scipione, residente nel comune di Conegliano, distretto notarile di Treviso, dall'8 aprile 1963;

Vigliotti Luigi, residente nel comune di Santa Agata dei Goti, distretto notarile di Benevento, dal 26 aprile 1963.

(2012)

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 27 marzo 1963, è revocato il decreto ministeriale 11 febbraio 1963, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Orbitello Guido nel comune di Bitonto, distretto notarile di Bari, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Trani.

(2013)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Brindisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Brindisi, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.274.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1812)

Autorizzazione al comune di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Benevento, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 729.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1813)

Autorizzazione al comune di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Perugia, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 769.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1814)

Autorizzazione al comune di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Ancona, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 572.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1815)

Autorizzazione al comune di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Ascoli Piceno, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 445.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1816)

Autorizzazione al comune di Avellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Avellino, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 420.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1817)

Autorizzazione al comune di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Bari, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.184.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1818)

Autorizzazione al comune di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Modena, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 470.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1819)

Autorizzazione al comune di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Matera, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 404.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1820)

Autorizzazione al comune di Massa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Massa, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 549.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1821)

Autorizzazione al comune di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Lucca, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 362.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1822)

Autorizzazione al comune di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Livorno, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 498.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1823)

Autorizzazione al comune di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Latina, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 270.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1824)

Autorizzazione al comune di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di La Spezia, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 811.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1825)

Autorizzazione al comune di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Genova, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.586.925.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1827)

Autorizzazione al comune di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Forlì, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 382.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1828)

Autorizzazione alla provincia di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, la provincia di Pescara, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.828.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1982)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Fisiologia umana » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Parma, è vacante la cattedra di « Fisiologia umana », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2011)

Autorizzazione all'Università di Perugia ad acquistare due immobili

Con decreto del prefetto di Perugia n. 57051 del 31 dicembre 1962 l'Università è stata autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 8.000.000 dai signori Castellani Vincenzo e Castellani Luciana due quartieri situati in via Elve di Sotto descritti nel catasto urbano al foglio n. 234.

(1772)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Spostamento del periodo di svolgimento della « I Mostra biennale frutticola » di Ferrara

L'Ente manifestazioni frutticole di Ferrara, organizzatore della « I Mostra biennale frutticola », con nota del 7 marzo 1963, n. 625, ha comunicato che la suddetta manifestazione avrà luogo in Ferrara dal 13 al 17 ottobre 1963, anzichè dal 5 al 13 ottobre 1963, come precedentemente programmato.

(1771)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente del Consorzio dell'Oglio

Con decreto presidenziale 11 febbraio 1963, n. 352, registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1963, al registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 393, il prof. dott. ing. Giulio De Marchi è stato confermato presidente del Consorzio dell'Oglio, ente autonomo per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo, fino al 31 dicembre 1966.

(1702)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 62

Corso dei cambi del 29 marzo 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,01	621,08	621,10	621,075	621,08	621,03	621,09	621 —	621,03	621,10
$ Can.	576,02	576,10	576 —	576 —	575 —	576,05	576,10	575,95	576 —	576,25
Fr. Sv.	143.47	143,38	143,40	143,385	143.40	143,42	143.40	143,40	143,42	143,43
Kr. D.	90,02	90 —	90,01	90 —	89,95	90 —	90,02	90 —	90,01	90,01
Kr. N.	86,94	86,94	86,94	86,93	86,985	86,93	86,93	86,90	86,93	86,95
Kr Sv.	119,57	119,56	119,56	119,59	119,60	119,54	119,56	119,55	119.55	119,42
Fol.	172,79	172,79	172,83	172,80	172,80	172,78	172,845	172,75	172.78	172,75
Fr. B.	12,44	12,463	12,4625	12,463	12,455	12,46	12,46125	12,45	12,45	12,45
Franco francese	126,76	126,76	126,76	126,75	126,70	126,75	126,75	126,70	126,75	126,75
Lst.	1739,12	1739 —	1739,15	1739,07	1738,75	1738,81	1739,05	1739,05	1738.92	1738,39
Dm. occ.	155,48	155,50	155.52	155,53	155,43	155,44	155,54	155,40	155,44	155,52
Scell. Austr.	24,04	24,045	24,04	24,04125	24 —	24,04	24,0425	24,04	24,04	24,04
Escudo Port.	21,69	21,69	21,70	21,685	21,70	21,69	21,6775	21,65	21,70	21,70

Media dei titoli del 29 marzo 1963

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	115,80
Redimibile 3,50 % 1934	93,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,75
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 marzo 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,082
1 Dollaro canadese	576,05
1 Franco svizzero	143,392
1 Corona danese	90,01
1 Corona norvegese	86,93
1 Corona svedese	119,575
1 Fiorino olandese	172,822
1 Franco belga	12,462
1 Franco francese	126,75
1 Lira sterlina	173,906
1 Marco germanico	155,535
1 Scellino austriaco	24,042
1 Escudo Port.	21,681

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1963

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1963 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° Luglio 1962 al 28 febbraio 1963			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1962		6.215		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive — competenza	2.881.150		2.327.874	
effettive — residui	153.627		626.883	
Totale		3.034.777		2.954.757
per movimento di capitali — competenza	143.537		303.830	
per movimento di capitali — residui	17.127		18.212	
Totale		160.664		322.042
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	2.885.307		2.749.880	
Conti correnti	10.017.436		10.138.877	
Incassi da regolare	1.276.931		1.239.569	
Altre gestioni	4.659.661		4.368.428	
Totale		18.839.335		18.496.754
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	1.463		1.578	
Pagamenti da regolare	287.422		289.544	
Altri crediti	8.738.659		8.997.707	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	797		631	
Totale		9.028.341		9.289.460
Totale generale incassi e pagamenti		31.069.332		31.063.013
Fondo di cassa al 28 febbraio 1963				6.319
Totale a pareggio		31.069.332		31.069.332

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 28 febbraio 1963 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		6.319	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	182		
Pagamenti da regolare	190.879		
Altri crediti	1.546.384		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	136		
Totale crediti		1.737.581	
In complesso			1.743.900
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.875.879		
Conti correnti	678.179		
Incassi da regolare	103.286		
Altre gestioni	597.781		
Totale debiti			5.255.125
Situazione del Tesoro (passività)			3.511.225
Circolazione di Stato (metallica) al 28 febbraio 1963: L. 105.419 milioni			

L'ispettore generale: P. CARBONE — *Il direttore generale del Tesoro:* STAMMATI

(2017)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 28 FEBBRAIO 1963

Provvisoria

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L	1.000.000.000.000 —
Cassa	»	24.374.626.517 —
Portafoglio su piazze italiane	»	607.504.474.716 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	200.663.888 —
Anticipazioni	»	279.585.406.402 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	27.440.350.000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	63.865.065.251 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	2.079.524.791.114 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	135.320.814.599 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	137.358.388.687 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	440.000.000.000 —
Spese	»	5.027.406.291 —
	L.	4.800.201.987.466 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.553.860.678.048 —
	L.	9.354.062.665.514 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	8.863.933 —
TOTALE GENERALE	L	9.354.071.529.447 —

PASSIVO

Voce				Importo
Circolazione			L.	2.967.157.778.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	18.314.703.220 —
Depositi in conto corrente liberi			»	49.865.389.246 —
Conti correnti vincolati			»	1.382.572.476.220 —
Creditori diversi			»	240.009.495.836 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria			»	115.501.999.372 —
Servizi diversi per conto dello Stato			»	13.833.017.484 —
Saldo rendite e spese del precedente esercizio prima delle scritturazioni di chiusura				615.121.299 —
Rendite del corrente esercizio			»	5.105.331.383 —
			L.	4.792.975.312.060 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	4.519.268.498 —		
Fondo di riserva straordinario	»	2.407.406.908 —		
				7.226.675.406 —
			L.	4.800.201.987.466 —
Depositanti			»	4.553.860.678.048 —
			L.	9.354.062.665.514 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	8.863.933 —
TOTALE GENERALE			L.	9.354.071.529.447 —

Il Governatore CARLI

p *Il Ragioniere Generale* FALSINI

(2016)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per il conferimento di otto posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, che approva il regolamento per gli Archivi di Stato;

Visto il regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361, recante norme per il personale degli Archivi di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Accertato che nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato sono da conferire otto posti, mediante pubblico concorso;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per il conferimento di otto posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere in possesso della licenza della scuola media o diploma di ammissione al liceo classico o scientifico o titolo equipollente;

B) avere compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 35 anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo del 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti i detti limiti di età sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *g*) ed *h*) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *f*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) a 39 anni nei confronti:

i) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

l) dei capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

3) a 40 anni nei confronti:

m) di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40;

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante nei confronti:

n) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e degli alto-atesini e delle persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegat al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

o) del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

p) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale;

q) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta da bollo da L. 200 ed indirizzate al Ministero dell'interno Direzione generale dell'amministrazione civile Ufficio centrale degli Archivi di Stato, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'Ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza e l'indicazione della lingua estera (prova facoltativa) di cui al programma di esame, che si intende sostenere.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Le Prefetture, provveduto, ove occorra, a far regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno Direzione generale dell'Amministrazione civile Ufficio centrale degli Archivi di Stato, man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 6.

L'esame che consterà di due prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale, si effettuerà in base al seguente programma:

Prove scritte.

1) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 ai nostri giorni;

2) nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale.

Prova pratica:

La prova pratica di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina mediante copiatura, entro i limiti di tempo che saranno fissati dalla Commissione, di uno scritto a carattere di stampa che corrisponde almeno ad una facciata dattilografata di foglio tipo protocollo.

Prova orale:

Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 ai nostri giorni; nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale; cenni di geografia fisica, economica e politica d'Italia; nozioni elementari di contabilità generale dello Stato. Nozioni elementari di statistica.

Una lingua straniera (francese, inglese, tedesco, spagnuolo) a scelta del candidato (prova facoltativa).

A favore dei candidati che si sottoporranno alla prova di lingua tedesca, la Commissione potrà attribuire fino ad un punto da aggiungere alla votazione complessiva.

Art. 7.

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e, comunque, nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Sono ammessi alle prove orali, i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'esterno della sala di esami e nell'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 10.

I candidati che, dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della Amministrazione civile Ufficio centrale degli Archivi di Stato) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11) comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra decreto di concessione della relativa pensione ,ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assitenza agli orfani di guerra;

5) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, ri-

lasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

9) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

10) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

11) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

12) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

13) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

14) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

15) mutilati ed invalidi civili: certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero d'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e di quello ottenuto nella prova orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengano a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile, Ufficio centrale degli Archivi di Stato), nel termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti, i quali pur avendo superato il 30° anno di età abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti di una pubblica Amministrazione;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 16.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere b), c) ed e) del precedente art. 15, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere e), f) e g) del ricordato art. 15.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere e) ed h) del precedente articolo, un certificato, rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 17.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 18.

I vincitori del concorso sono nominati vice aiutanti in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

Art. 19.

Il prefetto, direttore generale dell'Amministrazione civile, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1963
Registro n. 9 Interno, foglio n. 10.

(1764)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi delle carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono stabilite le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dell'Esercito;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dell'Esercito (coefficiente 229).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui all'articolo precedente è richiesto il possesso dei requisiti sottoindicati:

a) essere fornito di laurea in giurisprudenza o diploma di laurea equipollente.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere di concetto che non siano in possesso di detti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto, ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) essere cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

f) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione, nè decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare e ciò per i soli candidati di sesso maschile;

h) non avere superato i 30 anni di età, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 4.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi, può essere disposta la esclusione dal concorso stesso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso di che trattasi, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali 1ª Divisione personale civile di ruolo Sezione 2ª) non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute, per qualsiasi motivo, oltre il termine sopra indicato.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;
2) la data e il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;
4) titolo di studio;
5) il Comune nelle cui liste elettorali essi siano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
6) la loro posizione nei confronti degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile);
7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;
8) di non aver superato il 30° anno di età, salvo le elevazioni e le esenzioni di cui al successivo art. 4;
9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Roma;
10) il loro preciso recapito.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera h), è elevato ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti; per i reduci della prigionia o per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943. Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, o coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951, della Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950 dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dei territori esteri e delle zone del territorio nazionale colpito della guerra;

c) per coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica di mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1946, n. 320, del decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;

3) ad anni 39 nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valore militare, ovvero promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglia numerosa, intendendosi, per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita almeno da sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

4) del periodo di tempo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni previste dai numeri e lettere precedenti si cumulano, purchè nel complesso, non si superino 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, infine, elevato, rimanendo assorbita ogni altra elevazione spettante:

5) ad anni quaranta: per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni quarantacinque: per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'armi verificatisi in Africa orientale a partire dal 6 gennaio 1935, o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato od anche in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, sempre che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella A) allegate al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci da 4 e da 6 a 11 della tabella B) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Gli invalidi per servizio sono peraltro esclusi dal beneficio suddetto se affetti dalle lesioni contemplate dalle voci da 4 a 10 tabella B) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, nonchè nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 ottobre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superata la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - 1ª Divisione personale civile di ruolo - Sezione 2ª), entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1952, n. 93, e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000/Ord. IV del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 658/Ord. VI in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/On. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci della deportazione e dell'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provinze di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra, dovranno presentare il certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, e i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo da L. 100;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data anteriore da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, tra questi compresi quelli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo, dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, in carta bollata da L. 100, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato il servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, dell'autorità militare competente.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Qualora il diploma originale non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto i 18 anni di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio. Qualora l'aspirante sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale l'interessato concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, è, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre evenutalmente i candidati ad altri accertamenti sanitari;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciati dall'autorità militare competente in bollo da L. 200;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, in bollo da L. 200, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla Capitaneria di Porto competente in bollo da L. 100, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di Leva, certificato di

esito di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100 e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di Leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in bollo da L. 100 e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti a giudizio del Consiglio di leva, certificato d'iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto in bollo da L. 100, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3), (certificato di cittadinanza italiana), 4), (certificato di godimento dei diritti politici), 5), (certificato generale del casellario giudiziario) e 6) (certificato medico), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana o in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova, o appartenenti ai ruoli aggiunti, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente articolo 6:

1) copia dello stato di servizio, in bollo da L. 100, rilasciato dalle Amministrazioni di appartenenza, in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente art. 6, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio:

2) titolo di studio:

3) certificato medico.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che si trovino alle armi per servizio di leva o di carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto a cui aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altra Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve tempo perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

presidente, un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

membri, due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

segretario, un impiegato delle carriere direttive della Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 9.

Gli esami del concorso avranno luogo in Roma e consisteranno nelle prove di cui al programma annesso al presente decreto.

Per poter sostenere i detti esami i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di identificazione.

Del diario delle prove scritte d'esame sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse, inoltre, sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato almeno la media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione della votazione riportata in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima della data in cui dovranno sostenere la detta prova.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non otterrà in essa almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto riportato in quella orale.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione.

Art. 10.

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice, forma le graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra e categorie assimilate, combattenti e categorie assimilate, e, in mancanza, orfani di guerra e categorie assimilate e figli di invalidi già menzionati aventi pensioni o assegni rinnovabili di 1ª categoria).

Le riserve di posti sopraccennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, si imporrà una riduzione di posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 11.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Giornale militare ufficiale. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno la nomina in prova che verrà disposta con decreto del Ministro.

La nomina degli impiegati che, per giustificato motivo, assumeranno servizio con ritardo sul termine loro prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Coloro che avranno conseguito la nomina, se non assumeranno servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina stessa.

Art. 13.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, conseguirà la nomina in ruolo con lo stipendio e gli altri assegni stabiliti per la qualifica iniziale.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto nominativo.

In tal caso, spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non fosse intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intenderà conclusa favorevolmente.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termine dello articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale relativo al coefficiente 229 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre l'aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1963
Registro n. 18, foglio n. 298. — ROSSI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

1. Diritto civile.
2. Diritto costituzionale e amministrativo.
3. Economia politica e scienza delle finanze.
4. Nozioni elementari di diritto penale.
5. Nozioni elementari di statistica.
6. Cenni sulla legislazione concernente le relazioni con la Santa Sede.
7. Nozioni di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
8. Cenni sulle leggi concernenti reclutamento dell'Esercito; reclutamento degli ufficiali dell'Esercito; ordinamento dell'Esercito; stato di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

L'esame orale può cadere su tutto il programma; gli esami scritti, in tre prove, cadranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2 e 3.

Roma, addì 15 dicembre 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

(1404)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del concorso a quindici posti di applicato aggiunto in prova

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto del 3 novembre 1962, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quindici posti di applicato aggiunto in prova;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a quindici posti di applicato aggiunto in prova, indetto con il decreto summenzionato, avranno luogo in Roma nei giorni 28 e 29 maggio 1963 ed inizio alle ore 9 nel Palazzo degli esami alla via Girolamo Induno n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 18 marzo 1963

L'Avvocato generale: ZAPPALÀ

(1677)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Considerato che con decreto n. 335 in data 22 febbraio 1962, è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1961;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 1813 del 15 ottobre 1962, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in premessa così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

N.	Nominativo		Punti
1.	Stanzani Lorenzo	punti	67,814
2.	Baccarini Fortunato	»	64,224
3.	Modesti Pietro	»	63,161
4.	Negri Aldo		61,747
5.	Tibaldi Tonino	»	61,036
6.	Berti Leonardo		60,875
7.	Magri Giovanni		60,300
8.	Bedeschi Edoardo		59,912
9.	Ferrarini Brenno	»	57,852
10.	Paganucci Nello	»	57,818
11.	Castelli Felice	»	57,169
12.	Zucchi Lorenzo	»	56,176
13.	Serafini Giuseppe		56,067
14.	Matteuzzi Augusto	»	55,854
15.	Pinelli Gianni	»	55,320
16.	Castellano Antonio	»	55,214
17.	Ferrari Giovanni	»	51,990
18.	Tarozzi Giuliano		51,515
19.	Salterini Mario	»	49,265
20.	Testoni Antonio		49,000
21.	Lelli Gianpaolo	»	48,191
22.	Gerola Egidio	»	47,343
23.	Bigardi Alessandro	»	46,500
24.	Bonoli Biagio		46,000
25.	Feligini Vinicio	»	45,683
26.	Calvetti Luigi Raffaele	»	45,500
27.	Miani Mario, coniugato con 1 figlio, nato il 25 novembre 1928	»	45,000
28.	Vallisi Renzo, coniugato con 1 figlio, nato il 15 dicembre 1929	»	45,000
29.	Pretto Arnaldo	»	44,841
30.	Lelli Achille	»	44,500
31.	Curti Giulio, coniugato con 3 figli	»	44,000
32.	Gagliardi Matteo, coniugato con 1 figlio	»	44,000
33.	Conti Romano, celibe	»	44,000
34.	Antonietti Francesco	»	43,138
35.	Mecucci Umberto	»	43,000
36.	Rambelli Antonio	»	42,875
37.	Urbinati Marcello	»	42,341
38.	Cozzarolo Paolo	»	42,000
39.	Angellotti Giuseppe	»	40,000
40.	Toni Sergio, celibe, nato il 5 dicembre 1932	»	39,500
41.	Bergamaschi Paolo, celibe	»	39,500
42.	Ovi Giorgio	»	39,000
43.	Giorgi Lorenzo, coniugato con 2 figli	»	37,500
44.	Beretti Caludio Giorgio, coniugato con 1 figlio	»	37,500

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Bologna, addì 7 marzo 1963

Il veterinario provinciale: BORTOLOTTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 382, in data 7 marzo 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n. 335, in data 22 febbraio 1962;

Esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne l'assegnazione delle sedi, per le quali secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso citato in premessa per le sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Stanzani Lorenzo: Granarolo dell'Emilia (condotta unica);

2) Baccarini Fortunato: Vergato - Consorzio fra i comuni di Vergato, Grizzana e Castel d'Aiano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Bologna, addì 14 marzo 1963

Il veterinario provinciale: BORTOLOTTI

(1728)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1201 del 26 maggio 1961, col quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 1201/1 del 1° febbraio 1963, con cui fu stabilita l'ammissione agli esami dei concorrenti risultati in possesso dei necessari requisiti documentati a norma di legge;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 1974 del 27 novembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 314 del 10 dicembre 1962;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1960:

1.	Marchianò Demetrio Gabriele	punti 49,396 su 100
2.	Iannace Francesco	» 49,270 »
3.	Tallarico Francesco	» 48,075 »
4.	Palma Giuseppe	» 45,071 »
5.	Leporace Carlo	» 44,855 »
6.	Gullo Francesco Italo	» 41,000 »
7.	Manicone Oronzo	» 40,241 »
8.	Vaccaro Giovan Battista	» 39,180 »
9.	Gualtieri Ugo	» 38,780 »
10.	Ferrari Giacinto	» 38,750 »
11.	Garista Salvatore	» 37,935 »
12.	Trotta Salvatore	» 37,625 »
13.	Mazzuca Giovanni	» 37,500 »
14.	Leone Goffredo	» 37,312 »
15.	Marino Domenico Rosario	» 36,863 »
16.	Panebianco Ettore	» 36,160 »
17.	Caruso Vincenzo	» 35,620 »

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e, pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'Ufficio sanitario provinciale di Cosenza e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 10 marzo 1963

Il veterinario provinciale: MUSACCHIO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1960;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso in narrativa e sono assegnati alla condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Marchianò Demetrio Gabriele: Consorzio di San Giorgio Albanese-Vaccarizzo Albanese-San Cosmo Albanese;

2) Iannace Francesco: San Giovanni in Fiore.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e, pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio sanitario provinciale e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 10 marzo 1963

Il veterinario provinciale: MUSACCHIO

(1615)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.